



Gianluca Corriere - Giuseppe Tescione
Avvocati

CASERTA

Via Roma, 08
tel. & fax 0823/32.9751
avv.gianluca.corriere@pec.it;
giuseppe.tescione@avvocatismcv.it
nemesistudiolegale@gmail.com

TRIBUNALE DI BELLUNO

- Sezione Previdenza e Lavoro -

ILL. MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art 700 cpc

con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte

Nell'interesse della dott.ssa **BASILE Marica**, nata a BENEVENTO il 09/03/1977 e residente in Benevento alla via Nicola Sala nr. 26, C.F. BSLMRC77C49A783A rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Tescione (cf: TSCGPP72R27B963M) e Gianluca Corriere (cf: CRRGLC78H06E791Z), ed el.te dom.ta presso il loro studio in Caserta alla via Roma 8 come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 cpc,

Per comunicazioni

Tel e fax 0823/329751,
pec avv.gianluca.corriere@pec.it
Giuseppe.tescione@avvocatismcv.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., elett,te dom.to per la carica in Roma Viale Trastevere nr. 76/A – cap 00153 ed ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia alla Piazza San Marco nr. 63;



Avverso il provvedimento n prot 1796 del 12.04.22 con cui la dirigente dell'Istituto Comprensivo Di Longarone, ritenuta la insussistenza del giustificato motivo oggettivo, sanzionava la ricorrente per "abbandono del servizio" con conseguente perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro per l'anno scolastico successivo e qualsiasi altro tipo di supplenza per l'anno scolastico in corso, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di Istituto

PREMESSO CHE

1) La signora Basile, inserita nella terza fascia delle Graduatorie di Istituto per il profilo professionale di assistente amministrativo, ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale ex art 414 cpc con istanza cautelare *ante causam* (iscritto al n RG 81/21) avverso le Graduatoria permanente ATA 24 mesi per l'anno scolastico 2021/2022, approvate con Decreto dell'USP di Belluno n 2274 del 23.07.21, lamentando la lesione del diritto all'assunzione in quanto titolare di riserva ai sensi degli artt 1 e 16 L 68/99 e di scelta prioritaria delle sedi ai sensi dell'art 33 co 6 legge 104/1992 quale persona affetta da invalidità al 46% ai sensi dei commi 5 e 7, e referente unico nell'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992

2) l'Ufficio Scolastico provinciale, in riscontro al reclamo stragiudiziale presentato dalla istante, affermava che la ricorrente non aveva diritto alla riserva in quanto non iscritta nell'elenco dei centri per l'impiego come prescritto dalla direttiva 1/19 della Presidenza del Consiglio dei Ministri al punto 4 pag.8: *"Si sottolinea che, alla data di scadenza del bando, l'iscrizione nell'elenco dei centri per l'impiego e, conseguentemente, lo stato di disoccupazione è presupposto necessario, per il riconoscimento del titolo di riserva di posti, nei limiti della complessiva quota d'obbligo, calcolata in senso più favorevole alle categorie protette all'atto dell'emanazione del bando o dell'assunzione effettiva, ove non siano state avviate altre procedure di copertura della quota"*

3) la ricorrente, come risulta anche dal C2 storico allegato, deduceva al riguardo di aver prestato servizio in scuola statale in periodi consecutivi (dal 19/09/2018 al 31/08/2019 - I.C. S. Stefano Di Cadore E Comelico; dal 21/09/2019 al 31/08/2020 - Isis Segato Brustolon - BELLUNO; dal 28/09/2020 al 30/06/2021 - IIS Catullo -Bl - E IC Sedico Sospirolo) sicché lo



stato di disoccupazione non si era in concreto configurato prima del 30.06.21, data in cui è cessato l'ultimo incarico di supplenza. La ricorrente si è potuta iscrivere per la prima volta alle liste di collocamento il 01/07/2021, primo giorno utile, comunque anteriore alla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

4) Giova sin da subito sottolineare che la ricorrente è poi decaduta dalle suddette liste per effetto del successivo incarico di supplenza con decorrenza dal giorno 11/09/2022 come confermato dall' Attestato di iscrizione alle liste da cui emerge che al 24/03/2022 nonostante l'intervenuta iscrizione in data 01.07.21, l'anzianità era pari a 0

5) In data 26 Agosto 2021 l'Ufficio scolastico provinciale pubblicava l'elenco degli aspiranti Assistenti Amministrativi immessi in ruolo il 01.09.21 dei quali nessuno è titolare di riserva

6) Con Pec del 10.09.21, lo scrivente procuratore formulava istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art 22 L 241/90, mai riscontrata dalla Amministrazione, al fine di ottenere l'ostensione delle seguenti informazioni: A) organico dei posti provinciali di assistente amministrativo al 01.09.21; B) rilevazione degli assistenti amministrativi in servizio, appartenenti alle categorie ex legge 68/99; C) copia della domanda di inclusione nella prima fascia degli assistenti Amministrativi comprensiva della sezione relativa alla motivazione della riserva "N", atteso che l'art. 16, della legge 68/1999 prevede che i disabili che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche **oltre i limiti dei posti ad essi riservati nel concorso** e che se non v'è u numero sufficiente di disabili, collocati in posizione utile, che possano coprire la quota di riserva in quanto iscritti negli appositi elenchi (dei centri dell'impiego) alla data di scadenza del bando, ferma restando l'assunzione dei vincitori secondo il merito, al fine di coprire la quota d'obbligo l'amministrazione può ricorrere all'assunzione degli idonei prescindendo dal loro stato di iscrizione alla data di scadenza del bando

7) Alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, la ricorrente non avrebbe potuto dichiarare di essere iscritta nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'art.8 della legge 68/99, essendo temporaneamente occupata in forza di contratto a tempo determinato sino al 31 agosto né il bando peraltro aveva previsto - in favore dell'invalido



“temporaneamente occupato”, al momento della partecipazione al concorso e che avesse pertanto perso il diritto all'iscrizione nelle liste di cui all'art. 8 legge n. 68/1999 - alcun meccanismo che gli consentisse di fruire comunque del diritto all'assunzione con riserva ex art. 7, comma 2, legge n. 68/1999 qualora avesse superato il concorso selettivo (come invece previsto in tutti i casi trattati dai precedenti giurisprudenziali richiamati dal ministero resistente contraddittoriamente in memoria e nelle note – *ex multis* Corte d'appello di Milano sez. lav., con sentenza n. 253 del 09.04.2021 ; Corte d'appello di Milano sez. lav., 07.05.2021, n. 590);

8) La previsione del suddetto meccanismo di conservazione del diritto alla riserva dimostra che, in mancanza, con l'assunzione (ancorché a termine) il diritto all'iscrizione alle liste si estingue e l'aspirante, ove già iscritto, vi decade

9) La ricorrente deduceva nel ricorso altresì che non avrebbe neppure potuto rassegnare le proprie dimissioni prima della scadenza del contratto a termine al fine di iscriversi nelle liste del collocamento perché ciò avrebbe comportato il depennamento dalle graduatorie di istituto triennali configurandosi il recesso come “*abbandono del servizio*”, ai sensi dell'art. 7 co 1 lett b n 2) dm 430/00 (*“l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso”*). E circolare del Ministero Istruzione del 6.8.2021 prot.25089);

10) Si costituiva il MIUR che contestava la ricostruzione di parte ricorrente e insisteva per il rigetto della domanda

11) Con ordinanza del 10.11.21 – “ritenuto che, come precisato nella direttiva n. 1/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri richiamata da parte resistente l'iscrizione per cui è causa deve sussistere, quanto meno, alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda” – rigettava il ricorso

12) In data 22/02/2022 la ricorrente, in vista della successiva indizione del medesimo concorso per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernente il suo profilo professionale dell'area B di **ASSISTENTE AMMINISTRATIVO**, interrogava a mezzo mail, l'Ufficio USR Veneto At di Belluno - alla c.a. del Dirigente Massimiliano Salvador e dell'avv. Enrico Montagner - al fine di essere edotta sulla necessità o meno di rassegnare



le proprie dimissioni per potersi tempestivamente iscrivere nelle liste di collocamento o se fosse valida l'iscrizione del 01.07.21:

«Oggetto: validità della iscrizione del 01.07.21 negli elenchi previsti dall'art. 8 della legge 68/99 ai fini del riconoscimento del diritto alla assunzione in quanto riservataria ai sensi degli artt 1 e 16 L 68/99 nelle graduatorie permanenti per il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO nel prossimo concorso di prima fascia ATA (cosiddetto 24 mesi). Con la presente la scrivente BASILE Marica, nata a BENEVENTO il 09/03/1977 e residente in Benevento alla via Nicola Sala nr. 26, C.F. BSLMRC77C49A783A, inserita nelle graduatorie di III^ fascia ed in servizio presso l'I.C. di Longarone in forza di contratto a tempo determinato con decorrenza dall'11/9/2021 al 31/8/2022, chiede a codesto Ufficio di confermare la validità della iscrizione del 1/7/2021 negli elenchi previsti dall'art. 8 della legge 68/99 ai fini del riconoscimento del diritto alla assunzione in quanto riservataria ai sensi degli artt 1 e 16 L 68/99 nelle graduatorie permanenti nelle categoria protetta (ex legge 68/99) o, se del caso, risolvere anticipatamente il contratto onde procedere tempestivamente ad una nuova iscrizione nei suddetti elenchi»

13) Stante il silenzio dell'ufficio, la ricorrente con lettera dal seguente testuale tenore rassegnava le proprie dimissioni:

*«La direttiva n. 1/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri al punto 4 pag. 8 cita: "...Si sottolinea che, alla data di scadenza del bando, l'iscrizione nell'elenco dei centri per l'impiego e, conseguentemente, lo stato di disoccupazione è presupposto necessario, per il riconoscimento del titolo di riserva di posti, nei limiti della complessiva quota d'obbligo, calcolata in senso più favorevole alle categorie protette all'atto dell'emanazione del bando o dell'assunzione effettiva, ove non siano state avviate altre procedure di copertura della quota...". Mentre la nota 11 a pag. 8 della medesima direttiva recita <<Consiglio di Stato sez. VI, 12/04/2013, n. 1992 (...) <<il Collegio deve rilevare che dal combinato disposto degli artt. 7, comma 2, 8, comma 2 e 16, comma 2 della citata l. n.68 del 1999 discende che **il requisito della disoccupazione, che trova il suo presupposto nell'iscrizione negli appositi elenchi, deve sussistere al momento della presentazione della domanda e può non sussistere al momento dell'assunzione (...)>>. In virtù di tale contratto, la sottoscritta ha preso servizio presso codesto Istituto Comprensivo di Longarone in data 11/09/2021. Che sulla necessità di versare in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria 24 mesi ATA, l'Ufficio USR Veneto At di Belluno, opportunamente interrogato a mezzo mail del 22/02/2022 non ha fornito chiarimenti né riscontro **COMUNICA** le proprie dimissioni dall'incarico a tempo determinato presso Codesto Spett. Istituto con decorrenza 23/03/2022. Chiedo di poter usufruire nei giorni precedenti alla***



decorrenza delle suddette dimissioni dei giorni di ferie da me maturati e maturandi fino al 22/03/2022 e corrispondenti a giorni 10.»

14) Con nota 1796 del 12.04.22 la dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Di Longarone, ritenuta la insussistenza del giustificato motivo oggettivo, sanzionava la ricorrente per "abbandono del servizio" con conseguente perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro per l'anno scolastico successivo e qualsiasi altro tipo di supplenza per l'anno scolastico in corso, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di Istituto

«VISTO il contratto a tempo determinato stipulato in data 11/09/2022 prot. 3743, con l'a.a. Basile Marica nata a Benevento il 09/03/1977 CF BSLMRC77C49A783A, con decorrenza dal 11/09/2022 e cessazione al 31/08/2022 per n. 36 ore settimanali; PRESO ATTO delle dimissioni volontarie dal servizio dell'a.a. Basile Marica, prot. 1257 del 10/03/2022; VISTA la presa d'atto di questo Istituto delle dimissioni volontarie con decorrenza dal 23/03/2022; VISTO il Decreto 430/00 che configura il caso come abbandono volontario ai sensi del comma 1'art.7; VISTO il Decreto 430/00 che prevede la valutazione della ricorrenza del giustificato motivo ai sensi del comma 5 art.7; RITENUTO che, pur essendo le dimissioni un atto legittimo, non ricorrono le cause di esclusione delle sanzioni per giustificato motivo; RITENUTO che, dunque, tale atto debba qualificarsi come "abbandono del servizio" con gli effetti previsti dal decreto che prevede la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro per l'anno scolastico successivo e qualsiasi altro tipo di supplenza per l'anno scolastico in corso, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di Istituto; Dispone la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro per l'anno scolastico successivo e qualsiasi altro tipo di supplenza per l'anno scolastico in corso, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di Istituto. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento vigente»)

15) Si evidenzia che non solo il suddetto decreto assume come inesistente il motivo del recesso, ma altresì "*Dispone la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro (non solo per l'anno in corso ma anche) per l'anno scolastico successivo*" nonostante L'art. 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario) faccia riferimento solo all'anno in corso ("*Dalle graduatorie d'istituto (e da MAD): non si possono più ottenere supplenze, conferite sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto (e da MAD), per l'anno scolastico in corso.*")



16) Con decreto del 22-04-2022 l'Ufficio Scolastico provinciale di Belluno bandiva il CONCORSO per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell'area B di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO del personale statale della scuola

17) Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è fissato alle ore 23.59 del 18 maggio 2022.

18) In assenza di un provvedimento che annulli o sospenda interinalmente la sanzione irrogata dal dirigente scolastico, la ricorrente non potrà accettare alcun incarico di supplenza neppure per l'anno successivo.

19) la ricorrente ha agito con la dovuta diligenza interrogando per tempo - ma senza avere risposta - l'Ufficio Scolastico provinciale, e motivando la ragione del proprio recesso, proprio e specificatamente, in relazione a quanto previsto dalla direttiva n. 1/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri al punto 4 pag. 8 citata dall'Ufficio Scolastico provinciale nelle sue difese e nell'ordinanza di rigetto alla luce di un giudizio in corso.

M O T I V I

I) SUL FUMUS BONI IURIS

Della sussistenza del motivo di recesso

Il motivo per cui la ricorrente ha deciso di dimettersi è da ravvisarsi, come espressamente dichiarato nel relativo atto, nella necessità di doversi iscrivere alle liste di cui alla 68/1999 , condizione necessaria (almeno secondo la lettura dello stesso MIUR), per poter esercitare il proprio diritto alla riserva di posto secondo il tenore della direttiva 1/19 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che al punto 4 pag.8 così stabilisce: *“Si sottolinea che, alla data di scadenza del bando, l'iscrizione nell'elenco dei centri per l'impiego e, conseguentemente, lo stato di disoccupazione è presupposto necessario, per il riconoscimento del titolo di riserva di posti, nei limiti della complessiva quota d'obbligo, calcolata in senso più favorevole alle categorie protette all'atto dell'emanazione del bando o dell'assunzione effettiva, ove non siano state avviate altre procedure di copertura della quota”* .

Il bando per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti da ultimo pubblicato **non ha previsto**, in favore dell'invalido “temporaneamente occupato” al momento della partecipazione al concorso, alcun meccanismo che gli consenta di fruire comunque del diritto all'assunzione con riserva ex art. 7, comma 2, legge n. 68/1999 né vale sostenere in senso contrario che la precedente iscrizione del



01.07.22 soddisfi la condizione posta dalla direttiva 1/19 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia perché con la successiva assunzione a termine si decade dalla lista (tant'è che dall'attestato di iscrizione, come dedotto in fatto, non v'è traccia di tale precedente iscrizione) sia perché il tenore della direttiva, come interpretato dal MIUR, è chiaro nell'esigere la iscrizione dell'aspirante nelle suddette liste al momento della presentazione della domanda. Se la ricorrente dichiarasse nella domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti di essere iscritta nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all'art. 8 della legge 68/99 in forza della iscrizione del 01.07.21, renderebbe una dichiarazione mendace. L'unica possibilità per la ricorrente di usufruire della riserva di posti era affidata alla risoluzione anticipata del contratto mediante dimissioni e alla successiva iscrizione nelle liste. Di fatto invece la ricorrente ha subito un vero e proprio depennamento sia dalla graduatoria di III^a fascia ATA sia dalla graduatoria di I^a fascia

2) Illegittimità della sanzione nella parte in cui dispone la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro per l'anno scolastico successivo

In disparte i rilievi di cui al precedente motivo e subordinatamente al relativo rigetto si impugna la sanzione irrogata limitatamente alla parte in cui estende all'anno successivo *la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro*, in violazione del dm 430/00 che così dispone *“l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso”* e la circolare del Ministero Istruzione del 6.8.2021 prot.25089);

La norma è chiara nel limitare temporalmente all'anno scolastico in corso la sanzione in oggetto sicché almeno in parte qua il provvedimento è illegittimo estendendo sub specie temporis l'area applicativa di una norma sanzionatoria e quindi di stretta interpretazione.

Il diritto alla riserva di posti è inoltre sancito da norme di fonte primaria (Legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3) e sovranazionale (*Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con L. 18/2009; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - proclamata a Ni. nel 2000 e successivamente adattata a St. il 13 dicembre*



2007 - art. 26;) che non autorizzano mere circolari ministeriali, quale quella di cui dm 430/00, di limitare o condizionare il proprio ambito di operatività come sarebbe se si consentisse al dirigente di ritenere insussistente il giustificato motivo oggettivo delle dimissioni qualora queste siano motivate in ragione della necessità di ottemperare alla condizione posta da una fonte sovraordinata (legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3) al fine superiore di fruire della riserva di posti. Il diritto alla riserva dei posti di cui alla, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.

II) SUL PERICULUM IN MORA

A seguito della risoluzione del contratto a tempo determinato la ricorrente, separata e con una figlia in età scolare a carico (si veda attestato ISEE) è rimasta priva di occupazione e del reddito. Per effetto della sanzione non può accettare ulteriori convocazioni che pure sta ricevendo. Al riguardo, non potendosi prescindere ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso, dalla c.d. prova di resistenza, la circostanza che la ricorrente sia destinataria di ulteriori convocazioni alle quali però non può presentarsi, conferma l'attualità del periculum configurando in capo all'istante un danno concreto e non ipotetico.

Le ulteriori convocazioni pervenute alla ricorrente, infatti, consentono di dimostrare (o quantomeno di fornire un principio di prova sul) la titolarità di una posizione in graduatoria utile ai fini di nuovi incarichi in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti.

L'avversato decreto, escludendo illegittimamente l'istante dalla possibilità di accettare ulteriori incarichi persino per l'anno futuro, priva la ricorrente della effettiva possibilità di conseguire nuove nomine, e quindi di maturare ulteriore punteggio, e soprattutto dell'unica fonte di reddito qual è il suo stipendio

La perdita di nuovi incarichi comporta inoltre una sostanziale retrocessione nella graduatoria di istituto valevole per le assunzioni a tempo determinato. Rimanendo esclusa da ulteriori incarichi, la ricorrente risulterà in posizione peggiore rispetto agli altri aspiranti che nel frattempo avranno conseguito ulteriori punti e posizioni più elevate in graduatoria con conseguente



impossibilità di partecipare alle varie procedure di reclutamento con un vantaggio competitivo. Ne segue, ulteriormente argomentando in chiave esplicativa della portata attualmente ed irreparabilmente lesiva della illegittimità dedotta, che per il conferimento di incarichi successivi ed in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia per il personale ATA, la ricorrente si vedrebbe attribuita un punteggio inferiore rispetto a quello che le spetterebbe di diritto e verrebbe scavalcata in graduatoria da colleghi in possesso di un punteggio che avrebbe dovuto essere, in realtà, inferiore rispetto al suo. Non vi sarebbe inoltre alcuna possibilità di recuperare lo stesso punteggio che avrebbe maturato medio tempore qualora non fosse stata sanzionata persino per l'anno venturo.

Lo stato di disoccupazione in cui versa la ricorrente e la conseguente privazione dell'unico sostegno economico suo e della sua famiglia, rappresentato appunto dalla retribuzione, arrecano un pregiudizio irreparabile ai fondamentali diritti ed primari bisogni del lavoratore connessi con l'attualità della prestazione lavorativa, quali il diritto ad una esistenza libera e dignitosa assicurato dalla percezione della retribuzione, il diritto all'esercizio e miglioramento delle proprie capacità professionali.

Nel dettaglio:

a) La sanzione ha determinato non solo la perdita di ulteriori incarichi di lavoro ma, per l'avvenire, anche la certa esclusione di ogni possibilità di nuovi incarichi in occasione del nuovo anno scolastico.

L'avversato decreto ha privato la ricorrente della effettiva possibilità di concorrere alle nuove nomine anche per il prossimo futuro ed un'ulteriore dilazione del tempo occorrente alla immissione in ruolo. Al riguardo giova ricordare che ai sensi dell'art 554 DLGS 297/94 2. *“1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione. 2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio*



alla data di pubblicazione del bando.”

Tanto premesso, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe,

RICORRE

all'ill.mo Tribunale civile di BELLUNO, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis c.p.c., considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte espresse in narrativa e tenuto conto del particolare periculum di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dall'attesa della definizione del presente giudizio, Voglia, contrariis reiectis:

- 1)** Accogliere il presente ricorso per i motivi descritti in narrativa, e conseguentemente, emettere decreto inaudita altera parte, ordinando l'immediata sospensione del provvedimento n prot 1796 del 12.04.22 con cui la dirigente dell'Istituto Comprensivo Di Longarone - ritenuta la insussistenza del giustificato motivo oggettivo - ha disposto *“la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro per l'anno scolastico successivo e qualsiasi altro tipo di supplenza per l'anno scolastico in corso, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di Istituto”* o, in subordine, ordinare la immediata sospensione del suddetto provvedimento limitatamente alla parte in cui dispone la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro per l'anno scolastico successivo nonostante l'art. 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario) faccia riferimento solo all'anno in corso (*“Dalle graduatorie d'istituto (e da MAD): non si possono più ottenere supplenze, conferite sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto (e da MAD), per l'anno scolastico in corso.”*)
- 2)** Contestualmente fissare udienza ex art. 669-sexies, comma 2 c.p.c., indicando altresì i termini entro i quali il ricorrente dovrà provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto a controparte.
- 3)** in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo tribunale non dovesse ritenere di disporre inaudita altera parte, previa fissazione dell'udienza



per la comparizione delle parti in contraddittorio, procedere nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento n prot 1796 del 12.04.22 con cui la dirigente dell'Istituto Comprensivo Di Longarone - ritenuta la insussistenza del giustificato motivo oggettivo - ha disposto "la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro per l'anno scolastico successivo e qualsiasi altro tipo di supplenza per l'anno scolastico in corso, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di Istituto"; in subordine, accertare e dichiarare la illegittimità del suddetto provvedimento limitatamente alla parte in cui dispone la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro per l'anno scolastico successivo

- 4)** Condannare il resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari della presente procedura, ovvero rinviarne la liquidazione e la condanna all'esito della successiva fase di merito.

Ai sensi dell'art. 9 del DPR 2002 n. 115, così come modif. dall'art. 37 d.l. 98/11, ai fini dell'assoggettamento al Contributo Unificato di iscrizione a ruolo, la parte ricorrente dichiara, come da autocertificazione allegata, di essere titolare, unitamente al proprio nucleo familiare, di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito - risultante dall'ultima dichiarazione - inferiore al triplo dell'importo previsto dal combinato disposto degli artt. 76 (€ 11.746,68), ossia € 35.240,04 (11.746,68 x 3) e, pertanto, la stessa è esonerata dal relativo versamento.

Avv. Gianluca Corriere
Avv. Giuseppe Tescione



PROCURA

RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 83, III° COMMA, Ultima parte cpc

Il Sottoscritto BASILE MARICA nato il 09-03-1977 a BENEVENTO (BN) res.te in BENEVENTO alla Via NICOLA SALA n. 25 (C.F.: BSLATRC77C49A783A) delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase, stato e grado del giudizio, e fasi conseguenti e successive, ivi compreso eventuale giudizio di appello, di esecuzione ed il giudizio di opposizione, del procedimento innanzi al Tribunale di Belluno nei confronti di MIUR, gli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca Corriere del Foro di S. Maria C.V. ai quali si conferisce ogni più ampia facoltà di legge ivi comprese quelle di proporre domande riconvenzionali, chiamare in giudizio i terzi, per svolgere nei loro confronti qualsiasi domanda, ragione od eccezione, farsi sostituire, nominare altri avvocati, procuratori e domiciliatari, nonché quella di transigere, conciliare e abbandonare il giudizio, disponendo ogni diritto in contesa, di accettare e ricevere pagamenti, quietanze, rinunciare e accettare rinunce agli atti del giudizio con promessa di rato e valido.

Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati difensori in Caserta, Via Roma 8. PEC: giuseppe.tescione@avvocatismcv.it; avv.gianluca.corriere@pec.it.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'espletamento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Avendo ricevuto informazione di quanto previsto dal Dlgs 30 Gennaio 2003 n. 196, ai sensi dell'art 13 del D Lgs medesimo, si acconsente al trattamento dei dati forniti nel modo e nelle forme che, ad insindacabile giudizio del nominati difensori, saranno ritenuti più opportuni ai fini dell'espletamento dell'incarico professionale conferito.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5 D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

f.to

Marica Basile

E' autentica





n. 63/2022 R.G.

Il Giudice

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 24.5.22 da parte ricorrente;

visto l'art. 221 legge n. 77 / 20;

dispone la trattazione scritta del procedimento;

fissa l'udienza di trattazione scritta del 1.7.22;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati alla controparte ed ai litisconsorti necessari a mezzo di pubblicazione sul sito web del Ministero resistente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., entro il 10.6.22;

assegna alla parte resistente il termine sino al 20.6.22 per la costituzione in giudizio;

ritenuto necessario prevedere che lo scambio delle rispettive deduzioni da formulare a verbale avvenga in via preventiva tra i difensori delle parti – in applicazione del principio di leale collaborazione – con successivo deposito in telematico di un'unica nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, al fine di evitare un aggravio di attività della Cancelleria (come invece accadrebbe nel caso in cui ciascun difensore dovesse depositare in telematico una propria nota ed ulteriore replica); rilevato che il deposito della nota terrà luogo della partecipazione delle parti all'udienza (mentre il mancato deposito nel termine assegnato equivarrà alla mancata comparizione, agli effetti dell'art. 309 c.p.c.);



DISPONE lo scambio preventivo tra i difensori delle deduzioni da formulare a verbale, ed il successivo deposito in telematico delle stesse sino a gg. 5 prima dell'udienza, in unica nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, che verrà recepita nel verbale redatto fuori udienza, con conseguente adozione del provvedimento del giudice.

Belluno , 25/05/2022

Il Giudice

Dott.ssa Anna Travia

